

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

PROLOGO – INQUADRAMENTO GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE

SIT & SERVICE Soc. Coop., fondata nel 2003, è una società di architettura e ingegneria integrata che opera con organizzazione strutturata di professionisti, tecnici e strumenti avanzati, offrendo servizi specialistici ad alto valore aggiunto a enti pubblici, grandi gruppi industriali e operatori privati. La società nasce dall’integrazione del know-how multidisciplinare di esperti nei settori dell’ingegneria civile, impiantistica, energetica e digitale, con un approccio orientato alla gestione evoluta del patrimonio immobiliare e infrastrutturale.

SIT & SERVICE si distingue per un modello operativo che integra:

- progettazione tecnica
- gestione del ciclo di vita degli asset
- digitalizzazione avanzata
- efficientamento energetico
- manutenzione predittiva e data-driven

AREE DI COMPETENZA

❖ Diagnostica Avanzata e Digitalizzazione del Costruito

- Tecniche diagnostiche non invasive e rilievi avanzati tramite Laser Scanner 3D
- Processi SCAN TO BIM e modellazione informativa
- Creazione di Digital Twin per edifici e infrastrutture
- Restituzione digitale strutturata per gestione tecnica e manutentiva

❖ Progettazione Integrata e Direzione Lavori

- Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica integrata
- Progettazione BIM di edifici complessi e ad alta efficienza energetica (NZEB)
- Urbanistica e pianificazione territoriale
- Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza (CSP/CSE)
- Contabilità lavori e certificazioni di regolare esecuzione
- Calcoli strutturali e collaudi statici (ambito civile, industriale, terziario e ospedaliero)

❖ Efficientamento Energetico e Gestione Energetica

- Certificazioni energetiche (APE)
- Audit e diagnosi energetiche secondo UNI CEI TR 11428:2011
- Implementazione di Sistemi di Gestione Energetica ISO 50001
- Progettazione impianti meccanici ed elettrici ad alta efficienza

- Integrazione fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale
- Monitoraggio, acquisizione e storicizzazione dei consumi energetici

❖ **Manutenzione Predittiva e Asset Management Evoluto**

Negli ultimi anni, SIT & SERVICE ha sviluppato un approccio innovativo orientato alla manutenzione predittiva, superando il modello tradizionale reattivo.

Attraverso l'integrazione di:

- Sensori IoT per il monitoraggio continuo degli impianti
- Raccolta e analisi dati in tempo reale
- Algoritmi previsionali e modelli di comportamento
- Integrazione con modelli BIM e Digital Twin
- Piattaforme di Asset & Facility Management

la società è in grado di:

- anticipare guasti e criticità “prima che accada”
- ridurre fermi impianto e costi straordinari
- ottimizzare i cicli manutentivi
- migliorare affidabilità e continuità operativa
- supportare decisioni strategiche basate su dati oggettivi

❖ **Infrastrutture Digitali e Reti**

- Servizi professionali connessi alla posa fibra ottica (BUL – Banda Ultra Larga)
- Collegamenti FTTH (Fiber To The Home)
- Coordinamento e gestione lavori su reti di telecomunicazione

❖ **Autorizzazioni e Compliance Tecnica**

- Pratiche antincendio (CPI)
- Omologazione centrali termiche e gruppi frigo
- Autorizzazioni emissioni in atmosfera
- Rapporti con enti preposti e sovrintendenze
- Redazione Sistemi Informativi Territoriali (GIS/SIT)
- Perizie tecnico-estimative

VISION STRATEGICA

Negli ultimi anni l'obiettivo strategico di SIT & SERVICE è stato quello di promuovere un cambiamento strutturale nel modo di concepire il patrimonio immobiliare e il consumo energetico.

L'efficienza energetica viene interpretata non solo come riduzione dei consumi, ma come relazione misurabile tra:

- prestazione,
- affidabilità,
- sostenibilità,
- valore dell'asset nel tempo.

L'integrazione tra BIM, Digital Twin, IoT e manutenzione predittiva consente un nuovo paradigma gestionale orientato alla prevenzione, alla continuità operativa e alla valorizzazione del patrimonio.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

SIT & SERVICE opera secondo standard certificati:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- ISO 45001 – Salute e Sicurezza sul Lavoro
- ISO 20400 – Approvvigionamenti sostenibili
- ISO 37001 – Prevenzione della Corruzione
- ISO 30415 – Diversity & Inclusion
- UNI/PDR 125:2022 - Parità Di Genere

La SIT & SERVICE SOC. COOP è iscritta ai seguenti Albo fornitori:

- *Tim S.p.A.;*
- *Poste Italiane S.p.A.;*
- *ANAS S.p.A.;*
- *Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;*
- *Agenzia delle Entrate – Ministero Economia e Finanza;*
- *Autostrade per l'Italia S.p.A.;*
- *Enel S.p.A.;*
- *RFI S.p.A.;*
- *Ferservizi S.p.A.;*
- *Leonardo S.p.A.;*
- *Gori S.p.A.;*
- *Invimit S.p.A.;*
- *Sogin S.p.A.;*
- *Terna S.p.A.;*
- *MA.T.I. GROUP S.p.A.;*
- *Città Metropolitana di NAPOLI*

INDICE

PARTE GENERALE	Pag. 8
I IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	Pag. 8
1.1 – Quadro normativo	Pag. 8
1.2 I reati-presupposto della responsabilità dell'ente	Pag. 9
1.3 I reati commessi all'estero	Pag. 17
1.4 Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001	Pag. 18
1.5 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale condizione di esclusione della responsabilità amministrativa da reato	Pag. 20
II IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 21
2.1 Motivazioni e finalità perseguite da SIT & SERVICE con l'adozione del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001	Pag. 21
2.2 Finalità del Modello	Pag. 22
2.3 Struttura del Modello	Pag. 23
2.4 Modifiche e integrazioni del Modello	Pag. 23
III. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) E SUO REGOLAMENTO	Pag. 23
3.1 Nomina e regolamentazione dell'OdV	Pag. 23
3.2 Compiti e poteri dell'OdV	Pag. 24
3.3 Riunioni e deliberazioni dell'OdV	Pag. 25
3.4 Obblighi e flussi informativi, reporting	Pag. 25
3.4.1 Obblighi di informazione verso l'OdV	Pag. 25
3.4.2 Reporting dell'OdV	Pag. 26
3.5 Procedura di segnalazione di illeciti	Pag. 26
3.5.1 Premessa e finalità	Pag. 26
3.5.2 Soggetti legittimati	Pag. 27
3.5.3 Oggetto della segnalazione	Pag. 27
3.5.4 Contenuto minimo e buona fede	Pag. 27
3.5.5 Canali di segnalazione	Pag. 27
3.5.6 Gestione delle segnalazioni	Pag. 28
3.5.7 Tutela della riservatezza e divieto di ritorsione	Pag. 28
3.5.8 Conservazione e tracciabilità	Pag. 28
3.5.9 Apparato sanzionatorio	Pag. 28
3.5.10 Trattamento dei dati personali	Pag. 29
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	Pag. 29
4.1 L'attuazione del Modello, la sua informazione e diffusione, la formazione	Pag. 29
V. SISTEMA DISCIPLINARE	Pag. 30
5.1 Principi generali	Pag. 30
5.2 Il sistema disciplinare	Pag. 31
5.3 Violazioni del Modello	Pag. 32
5.4 Misure nei confronti dei dipendenti	Pag. 32
5.5 Misure nei confronti dei soci professionisti / collaboratori della Cooperativa	Pag. 32
5.6 Misure nei confronti degli organi sociali	Pag. 33
5.7 Misure nei confronti di consulenti, collaboratori esterni e partner contrattuali	Pag. 33
PARTE SPECIALE	Pag. 33
6 INDIVIDUAZIONE DELLE IPOTESI DI REATO, DELLE AREE E FUNZIONI A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI, DELLE	Pag. 33

CONDOTTE POTENZIALI, DEI CONTROLLI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO	
6.1 REATI NEI CONFRONTI DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA	Pag. 32
6.1.1 Le ipotesi di reato	Pag. 35
6.1.2 Le aree e funzioni aziendali a rischio - Le attività sensibili	Pag. 35
6.1.3 I controlli	Pag. 36
6.1.4 Le prescrizioni e le regole di comportamento	Pag. 36
6.2 REATI INFORMATICI	Pag. 36
6.2.1 Le ipotesi di reato	Pag. 36
6.2.2 Aree e funzioni aziendali a rischio – Attività sensibili	Pag. 37
6.2.3 Le condotte potenziali	Pag. 37
6.2.4 I controlli	Pag. 37
6.2.5 Prescrizioni e regole di comportamento	Pag. 38
6.3 REATI AMBIENTALI	Pag. 38
6.3.1 Le ipotesi di reato	Pag. 38
6.3.2 Le aree e funzioni aziendali a rischio – Le attività sensibili	Pag. 38
6.3.3 Le condotte potenziali	Pag. 39
6.3.4 I controlli	Pag. 39
6.3.5 Le prescrizioni e regole di comportamento	Pag. 39
6.4 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	Pag. 40
6.4.1 Le ipotesi di reato	Pag. 40
6.4.2 Le aree e funzioni aziendali a rischio – Le attività sensibili	Pag. 40
6.4.3 Le condotte potenziali	Pag. 40
6.4.4 I controlli	Pag. 40
6.4.5 Le prescrizioni e regole di comportamento	Pag. 41
6.5 REATI SOCIETARI	Pag. 41
6.5.1 Le ipotesi di reato	Pag. 41
6.5.2 Le aree e funzioni aziendali a rischio – Le attività sensibili	Pag. 41
6.5.3 Le condotte potenziali	Pag. 41
6.5.4 I controlli	Pag. 42
6.5.5 Le prescrizioni e le regole di comportamento	Pag. 42
6.7 CORRUZIONE FRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE FRA PRIVATI	Pag. 42
6.7.1 Le ipotesi di reato	Pag. 42
6.7.2 Aree e funzioni a rischio – Attività sensibili	Pag. 42
6.7.2 Condotte potenziali	Pag. 42
6.7.3 Controlli	Pag. 43
6.7.1 Prescrizioni e regole di comportamento	Pag. 43
6.8 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE (SICUREZZA SUL LAVORO)	Pag. 43
6.8.1 Ipotesi di reato	Pag. 43
6.8.2 Aree e funzioni a rischio - Attività sensibili	Pag. 43
6.8.3 Condotte potenziali	Pag. 44
6.8.4 Controlli	Pag. 44
6.8.5 Prescrizioni	Pag. 44
6.9 AUTORICICLAGGIO	Pag. 41

6.9.1 Aree sensibili	Pag. 44
6.9.2 Attività sensibili	Pag. 44
6.9.3 Condotte	Pag. 44
6.9.4 Prescrizioni	Pag. 45
6.10 FRODI NEI PAGAMENTI ELETTRONICI	Pag. 45
6.10.1 Attività sensibili	Pag. 45
6.10.2 Condotte	Pag. 45
6.10.3 Prescrizioni	Pag. 45
6.11 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	Pag. 45
6.11.1 Attività sensibili	Pag. 45
6.11.2 Condotte	Pag. 45
6.11.3 Prescrizioni	Pag. 46
6.12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI	Pag. 46
6.12.1 Attività sensibili	Pag. 46
6.12.2 Condotte	Pag. 46
6.12.3 Prescrizioni	Pag. 46
6.13 REATI TRIBUTARI	Pag. 46
6.13.1 Attività sensibili	Pag. 46
6.13.2 Condotte	Pag. 46
6.13.3 Prescrizioni	Pag. 46
7 ALLEGATI	Pag. 46

PARTE GENERALE

I IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 – Quadro normativo

In data 8 giugno 2001, lo Stato italiano, in esecuzione della delega conferita dall'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha emanato il Decreto Legislativo n. 231, intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito “Decreto”).

Tale normativa ha adeguato il diritto interno alle convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già aderito, in particolare:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.

Il Decreto, successivamente modificato e integrato da ulteriori provvedimenti legislativi, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (definiti come: enti con personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica – collettivamente “enti”). Rimangono esclusi dalla disciplina lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La responsabilità prevista dal Decreto è autonoma e distinta da quella della persona fisica che commette materialmente il reato. Essa si applica esclusivamente quando i reati sono posti in essere da:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, comprese le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente o di sue unità organizzative autonome;
- soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali.

Ai fini della configurabilità della responsabilità, è inoltre necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'art. 5, comma 2, del Decreto stabilisce infatti che “l'ente non risponde se le persone indicate al comma 1 hanno operato nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati determinano la responsabilità dell'ente: la normativa individua specifiche fattispecie, note come reati presupposto, elencate

dettagliatamente nella Parte Generale del presente Modello. Il legislatore potrà inoltre ampliare in futuro l'elenco dei reati presupposto.

Una volta accertata giudizialmente, la responsabilità dell'ente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e di eventuali misure cautelari, come descritto nella Sezione Prima, punto 3, del presente Modello.

1.6 I reati-presupposto della responsabilità dell'ente

Alla data di redazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche semplicemente M.O.G.) i reati indicati dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, quali possibili "presupposti" della responsabilità amministrativa dell'ente sono i seguenti:

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:

- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Art. 24 *bis* - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater* 1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- falsità di documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- informazioni non veritiere volte ad ostacolare o condizionare i procedimenti, la formazione di elenchi e le attività ispettive previste dall'art 1 D.L. n. 105/2019.

Art. 24 *ter* - Delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione diretta a commettere taluno dei delitti di: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o materiale partecipazione all'immigrazione clandestina (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ovvero dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nonché ai delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse,

di esplosivi, di armi clandestine, o più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:

- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 - 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- peculato (art. 314, comma 1, c.p.), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (artt. 319 - 319 *bis* - 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter*, comma 1 - 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 - 321 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.).

ART. 25 *bis* - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

ART. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

ART. 25 ter - Reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 - 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 bis T.U.F.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 27, comma 2, D. Lgs. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.)

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

ART. 25 *quater* - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

ART. 25 *quater* 1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

ART. 25 *quinquies* - Delitti contro la personalità individuale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

ART. 25 *sexies* - Abusi di mercato:

- reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58 del 1998);
- reati di manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58 del 1998).

ART. 25 *septies* - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, nonché in tutti gli altri casi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 c.p.).

ART. 25 *octies* - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

ART. 25 octies 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- frode informatica (art. 640 *ter* c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

ART. 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- violazione del diritto d'autore, protezione dei diritti di utilizzazione economica e morale, tutela del software e banche dati, tutela delle opere audiovisive, responsabilità relative ai supporti e trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (artt. 171, 1° comma, lett. a *bis* e 3° comma; 171 *bis*; 171 *ter*; 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941 n. 633).

ART. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

ART. 25 undecies - Reati ambientali:

- reati ambientali, ricavati sia dal codice penale, sia dalla legislazione speciale del Testo Unico Ambientale n. 152/2006.
- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);

- scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose e/o che superano i limiti consentiti (art.137 D. Lgs. n. 152/2006);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione; realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio o con sostanze pericolose (art. 257 D. Lgs. n. 152/2006);
- predisposizione e/o utilizzo di certificati di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni (art. 258 D. Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006);
- emissioni nell'esercizio di uno stabilimento con superamento dei valori limite di qualità dell'area previsti dalla normativa vigente (art. 279 D. Lgs. n. 158/2006);
- commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992);
- produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente al di fuori delle disposizioni normative e dei regolamenti C.E. (L. 549/1993);
- inquinamento doloso e inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007).

ART. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 286/1998);
- procurato ingresso illecito (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, D. Lgs. 286/1998);
- favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998).

ART. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia:

- razzismo e xenofobia (art. 3 Legge n. 654/1975).

ART. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o di scommesse:

- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 - 4 Legge n. 401/1989).

ART. 25 quinquiesdecies - Reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 74/2000);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 *quater* D. Lgs. n. 74/2000).

ART. 25 *sexiesdecies* - Contrabbando:

- reati di contrabbando previsti dalle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43/1973) e specificatamente:
 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
 - contrabbando nei movimenti delle merci nei laghi di confine (art. 283);
 - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
 - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
 - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
 - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
 - contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
 - contrabbando nell'exportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
 - contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis*) e relative aggravanti (art. 291 *ter*);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*);
 - altri casi di contrabbando (art. 292).

ART. 25 *septiesdecies* - Delitti contro il patrimonio culturale:

- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.)
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);

- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);
- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.).

ART. 25 *duodevicies* - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Si segnala che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche qualora i reati presupposto sopra indicati siano commessi nella forma del tentativo.

In tali ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto sono ridotte da un terzo alla metà.

Resta tuttavia fermo che l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.7 I reati commessi all'estero

Con riferimento al perimetro di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, in coerenza con i principi stabiliti dal Codice penale, prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche per reati commessi all'estero rilevanti ai fini del Decreto, qualora ricorrano determinate condizioni.

In particolare, la responsabilità dell'ente può essere configurata quando:

- l'ente abbia la sede principale in Italia, intesa come sede effettiva in cui si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente diversa dalla sede legale o dal luogo in cui è situata l'azienda (per gli enti dotati di personalità giuridica), ovvero come il luogo in cui l'attività viene svolta in modo continuativo (per gli enti privi di personalità giuridica);
- non proceda lo Stato nel cui territorio il reato è stato commesso;
- la richiesta del Ministro della giustizia, qualora prevista quale condizione di procedibilità, sia formulata anche nei confronti dell'ente.

Le disposizioni sopra richiamate si applicano ai reati commessi integralmente all'estero da soggetti apicali o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Diversamente, qualora la condotta criminosa sia stata realizzata anche solo in parte nel territorio dello Stato, trova applicazione il principio di territorialità previsto dall'art. 6 c.p., secondo cui

“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero quando nel medesimo territorio si è verificato l’evento che è conseguenza dell’azione o dell’omissione”.

1.8 Le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001

In caso di accertata responsabilità, l’ente è soggetto alle seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

❖ La **sanzione pecuniaria** è disciplinata dagli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs n. 231/2001 e si applica sempre in caso di illecito amministrativo dipendente da reato.

Essa è determinata mediante un sistema per quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L’importo di ciascuna quota varia da un minimo di € 285,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, entro i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascun reato presupposto.

L’importo della singola quota è invece determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, al fine di garantire l’efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque superare € 103.296,19 nei seguenti casi:

1. quando l’autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente ha tratto un vantaggio minimo;
2. quando il danno patrimoniale cagionato risulta di particolare tenuità.

La sanzione è inoltre ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel processo di primo grado, l’ente:

- a) ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
- b) ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano entrambe le condizioni sopra indicate, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,62.

❖ Le **sanzioni interdittive**, disciplinate dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Legislativo 231/2001, sono applicabili esclusivamente nei casi in cui siano espressamente previste per il reato presupposto e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
2. si è verificata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive consistono in:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività cui si riferisce l'illecito dell'ente e sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività;
- b) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

L'applicazione delle sanzioni interdittive può inoltre comportare:

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Analogamente a quanto previsto per le sanzioni pecuniarie, la tipologia e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal giudice nell'ambito del procedimento penale nel quale sono imputate le persone fisiche.

In ogni caso, tali sanzioni hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Le sanzioni interdittive possono inoltre essere applicate in via cautelare nel corso del giudizio quando sussistano:

- gravi indizi circa la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive non si applicano qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le cause organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'effettiva attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La pubblicazione della sentenza di condanna, prevista dall'art. 18 del D.Lgs. n. 231/2001, costituisce una sanzione eventuale di natura reputazionale, applicabile quando venga disposta una sanzione interdittiva.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, disciplinata dall'art. 19 del medesimo decreto, è sempre disposta con la sentenza di condanna dell'ente.

1.5 L'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione di esclusione della responsabilità amministrativa da reato

Il D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, prevede specifiche condizioni di esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi in cui il reato presupposto sia stato commesso dai c.d. soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a).

In tali casi, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora esso dimostri:

- che l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelli previsti dal Decreto;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che gli autori del reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello adottato;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

La medesima disposizione stabilisce inoltre che il Modello organizzativo deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Modello.

Il successivo art. 7 del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente è responsabile qualora la commissione del reato da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. b) sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Anche in tale ipotesi, la responsabilità è esclusa qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

Il Modello deve pertanto prevedere, tenuto conto della natura, delle dimensioni dell'ente e dell'attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché strumenti volti a individuare e prevenire tempestivamente situazioni di rischio.

La normativa richiede inoltre che il Modello sia sottoposto a verifiche periodiche e che venga aggiornato qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

La Legge n. 179/2017 ha introdotto ulteriori prescrizioni in materia di segnalazione di illeciti (c.d. *whistleblowing*), stabilendo che il Modello debba prevedere almeno:

- uno o più canali di segnalazione che consentano ai soggetti indicati dall'art. 5 del Decreto (soggetti apicali e soggetti sottoposti) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello organizzativo adottato;
- almeno un canale alternativo di segnalazione, idoneo a garantire, anche mediante strumenti informatici, la riservatezza dell'identità del segnalante.

II IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Motivazioni e finalità perseguite da SIT & SERVICE con l'adozione del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001

SIT & SERVICE SOC. COOPERATIVA, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente i principi di trasparenza e correttezza che da sempre caratterizzano la propria attività, in un contesto di mercato sempre più complesso e articolato e alla luce del significativo sviluppo societario registrato negli ultimi anni, ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.) in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001.

Tale iniziativa nasce dalla convinzione che l'adozione del M.O.G. possa rappresentare un efficace strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché nei propri ambiti di competenza si adottino comportamenti corretti, coerenti e

trasparenti, volti a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 e dalle successive modifiche e integrazioni.

L'adozione del Modello si inserisce in un più ampio percorso di cultura aziendale virtuosa, volta a garantire che sicurezza, legalità e professionalità siano principi imprescindibili dell'attività di SIT & SERVICE, consentendo alla società di affrontare le sfide future con efficienza, responsabilità e continuità operativa.

Il modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001” emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014 e nel mese di giugno 2021, nonché quelle di Confcooperative del 21 dicembre 2021.

2.5 Finalità del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha lo scopo di:

- illustrare i principi e i contenuti del D.lgs. n. 231/2001, che introduce la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio;
- definire il sistema organizzativo, gestionale e di controllo adottato da SIT & SERVICE, volto a garantire il rispetto della normativa e a presidiare il corretto funzionamento delle attività aziendali.

In particolare, il Modello si propone di:

- promuovere, in tutti i soggetti che operano per conto di SIT & SERVICE, la consapevolezza dei rischi connessi alla commissione di reati e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- ribadire la ferma condanna di qualsiasi comportamento illecito, in quanto contrario alla legge e ai principi etici della Cooperativa;
- definire regole, procedure e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione dei reati;
- consentire un efficace sistema di monitoraggio e controllo, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte al rischio (c.d. “aree a rischio”).

Il Modello disciplina, inoltre:

- l'individuazione dei reati rilevanti e dei soggetti coinvolti;
- la mappatura e valutazione delle aree di rischio;
- il sistema dei controlli interni;
- il ruolo e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- i flussi informativi, la formazione e la comunicazione;
- il sistema disciplinare.

Il Modello è elaborato in coerenza con lo Statuto, l'assetto organizzativo e il sistema di controllo interno di SIT & SERVICE e si integra con il Codice Etico e i regolamenti aziendali.

Attraverso tali strumenti, la società individua e presidia i processi a rischio, con particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie, e promuove la diffusione di comportamenti conformi alla normativa, rafforzando la cultura della legalità e del controllo interno.

2.6 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di:

- una **Parte Generale**, che descrive il quadro normativo di riferimento, i principi ispiratori del D.lgs. n. 231/2001 e le componenti essenziali del sistema di controllo, tra cui l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e le modalità di aggiornamento e verifica periodica del Modello;
- una **Parte Speciale**, che individua le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto e i relativi presidi di controllo.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Organigramma
- Protocolli 231
- Codice Etico e di comportamento
- ulteriori procedure e regolamenti interni adottati nel tempo, funzionali al mantenimento della conformità normativa e all'efficace attuazione del Modello.

La documentazione è resa disponibile su server aziendale ed è diffusa ai collaboratori tramite comunicazioni interne (es. posta elettronica). Il Modello 231, il Codice Etico e i Protocolli 231 sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale e resi accessibili in versione aggiornata presso la sede operativa della società.

2.4 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della società, sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti espressi dall'OdV.

III. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO

3.1 Nomina e regolamentazione dell'OdV

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce che la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello spetta a un organismo dedicato, l'Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dall'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In funzione a ciò, SIT & SERVICE istituisce un Organismo di Vigilanza monocratico, composto da un unico membro scelto in base a criteri di comprovata autonomia, indipendenza, continuità d'azione, professionalità, onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza alcun vincolo gerarchico e con piena libertà di giudizio e di valutazione.

Le attività svolte dall'Organismo non sono soggette ad alcuna forma di ingerenza o sindacato da parte di altri organi societari, fatto salvo il potere del Consiglio di Amministrazione di verificare periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettività della sua azione.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne valuta periodicamente idoneità, indipendenza e l'adeguatezza dei poteri conferiti.

Il componente dell'Organismo riceve un compenso annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per tre anni ed è rinnovabile.

3.2 Compiti e poteri dell'OdV

L'OdV ha compiti di controllo e vigilanza sul Modello e sul rispetto delle procedure interne, ne verifica l'applicazione e segnala al CdA eventuali interventi necessari, ma senza poteri di prevenzione diretta dei reati o di gestione organizzativa dell'ente;

Nello specifico, l'OdV:

- vigila sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari;
- verifica efficacia e adeguatezza del Modello rispetto alla struttura aziendale;
- propone aggiornamenti in caso di modifiche normative, organizzative o di contesto;
- verifica periodicamente le aree a rischio, i controlli, le procedure e i flussi informativi;
- conduce indagini interne e attività ispettive per accertare violazioni;
- monitora l'adeguatezza del sistema disciplinare;
- coordina la comunicazione e la formazione sui contenuti del Modello;
- segnala al CdA le violazioni accertate e propone provvedimenti disciplinari;
- ha accesso a tutti i documenti aziendali necessari al controllo, incluse operazioni finanziarie;
- può impartire direttive alle strutture aziendali per ottenere informazioni e garantire il tempestivo accertamento di violazioni.

Le verifiche periodiche comprendono operazioni di rilievo economico, gestione finanziaria e tesoreria, controlli in caso di ispezioni da autorità esterne e la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.3 Riunioni e deliberazioni dell’OdV

L’Organismo di Vigilanza monocratico (OdV) esercita le proprie funzioni con continuità e indipendenza, pianificando attività periodiche di controllo e verifica sull’efficacia e sull’attuazione del Modello 231.

Il componente unico dell’OdV provvede a svolgere verifiche semestrali o con diversa periodicità in base alle esigenze operative, documentando puntualmente le attività effettuate e i controlli condotti, anche mediante relazioni sintetiche e verbali delle riunioni svolte con il personale/collaboratori/soci o con il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni e gli incontri di approfondimento con i soci, i collaboratori e i referenti delle aree operative o gestionali della Cooperativa possono tenersi in presenza o da remoto (audio/video-conferenza), purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di interazione e confronto diretto.

Ogni attività di verifica, controllo o interlocuzione rilevante deve essere verbalizzata, con conservazione del verbale e della relativa documentazione nell’archivio riservato dell’OdV.

3.4 Obblighi e flussi informativi, reporting

3.4.1 Obblighi di informazione verso l’OdV

Per garantire la completa attuazione del Modello, la Cooperativa ha adottato un sistema di flussi informativi costanti verso l’OdV, volti a consentirgli un efficace esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

Tutti i soci, i collaboratori e i referenti delle aree operative o gestionali della società hanno l’obbligo di informare tempestivamente l’OdV in merito a:

- violazioni (reali o presunte) del Modello;
- criticità riscontrate nell’applicazione del Modello;
- comunicazioni di autorità giudiziarie o ispettive relative a reati presupposto;
- procedimenti disciplinari e sanzioni;
- modifiche organizzative, deleghe, procure e ruoli chiave;
- richieste o erogazioni di finanziamenti pubblici;
- operazioni commerciali o finanziarie rilevanti, anche con parti correlate.

Le informazioni devono essere inviate per iscritto tramite posta elettronica all’OdV.

Le segnalazioni di illeciti possono essere inoltrate anche tramite canali digitali dedicati, garantendo anonimato, riservatezza e facilità d'uso.

L'OdV valuta le segnalazioni e può condurre indagini, ascoltando autori o responsabili.

Le decisioni di non agire su una segnalazione devono essere motivate e comunicate al CdA.

3.4.2 Reporting dell'OdV

L'OdV monocratico riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, garantendo piena trasparenza e autonomia nel proprio operato.

In particolare, l'OdV:

- segnala eventuali violazioni, anomalie o comportamenti non conformi rilevati nello svolgimento dei controlli;
- evidenzia criticità procedurali o organizzative che possano incidere sull'efficacia del Modello;
- formula proposte di aggiornamento o revisione del Modello 231;
- redige e trasmette al CdA una relazione annuale sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare in qualsiasi momento l'OdV per approfondimenti o audizioni, così come l'OdV può chiedere di incontrare il CdA in presenza di questioni urgenti o rilevanti.

Il componente dell'OdV è tenuto al segreto d'ufficio, al rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali, e a mantenere la riservatezza assoluta sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.5 Procedura di segnalazione di illeciti

3.5.1 Premessa e finalità

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.) adottato da SIT & SERVICE, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea (*whistleblowing*).

Essa disciplina i canali, i soggetti, le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni relative a condotte, atti od omissioni che possano costituire:

- violazioni del Modello 231, del Codice Etico o di procedure interne;
- illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- irregolarità idonee ad arrecare danno economico, organizzativo o reputazionale alla Società.

L'obiettivo è garantire un sistema sicuro, riservato e privo di ritorsioni, promuovendo una cultura di integrità, trasparenza e legalità.

3.5.2 Soggetti legittimati

Possono effettuare segnalazioni:

- soci, dipendenti e collaboratori della Società, indipendentemente dal tipo di contratto applicato;
- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- consulenti, fornitori e partner commerciali che intrattengono rapporti con SIT & SERVICE.

3.5.3 Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione:

- condotte che integrino o possano integrare uno dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Codice Etico o dei protocolli aziendali;
- atti o comportamenti contrari ai principi di trasparenza, correttezza o tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro.

3.5.4 Contenuto minimo e buona fede

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede e contenere elementi idonei a consentire adeguate verifiche, quali:

- descrizione dei fatti;
- data e luogo dell'evento, se noti;
- nominativi o ruoli dei soggetti coinvolti;
- eventuali documenti o elementi di prova;
- nominativi di eventuali testimoni.

Le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione solo se fondate su elementi specifici e circostanziati.

3.5.5 Canali di segnalazione

La Società mette a disposizione i seguenti canali riservati:

- Casella di posta elettronica riservata: odv@sitandservice.it;
- Comunicazione cartacea riservata indirizzata a: *Organismo di Vigilanza - SIT & SERVICE Soc. Coop., Via Sibilla Aleramo n. 8, 80038 Pomigliano d'Arco (NA).*

3.5.6 Gestione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto responsabile della ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni.

L'OdV:

- verifica la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione;
- effettua gli accertamenti necessari nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e riservatezza;
- può audire il segnalante o altri soggetti informati;
- redige un rapporto conclusivo da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
- propone le misure correttive o disciplinari ritenute opportune.

Le segnalazioni manifestamente infondate o in mala fede vengono archiviate con provvedimento motivato.

3.5.7 Tutela della riservatezza e divieto di ritorsione

L'identità del segnalante è protetta in ogni fase della procedura e non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo i casi in cui:

- ciò sia indispensabile per la difesa dell'incolpato in sede disciplinare;
- la segnalazione integri ipotesi di calunnia o diffamazione.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante o di soggetti a lui collegati. Parimenti è tutelata la riservatezza del soggetto segnalato fino all'accertamento della fondatezza dei fatti.

3.5.8 Conservazione e tracciabilità

L'OdV custodisce tutte le segnalazioni e la relativa documentazione in archivi elettronici, ai quali può accedere esclusivamente l'OdV stesso o soggetti da esso espressamente autorizzati.

Le registrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario alla gestione e verifica delle segnalazioni, nel rispetto della normativa privacy (Reg. UE 2016/679 – GDPR).

3.5.9 Apparato sanzionatorio

Costituiscono illecito disciplinare:

- la presentazione di segnalazioni calunniose, in mala fede o con dolo/colpa grave;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- condotte ritorsive o discriminatorie verso il segnalante.

Le sanzioni sono determinate in conformità al Sistema Disciplinare di cui al Capitolo V del presente Modello e, per i dipendenti, ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970 e del C.C.N.L. applicabile.

3.5.10 Trattamento dei dati personali

SIT & SERVICE Soc. Coop. agisce in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del GDPR. I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della segnalazione e conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento delle relative verifiche.

Il segnalante può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR inviando richiesta all'indirizzo: odv@sitandservice.it.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 L'attuazione del Modello, la sua informazione e diffusione, la formazione

L'efficace attuazione del Modello rappresenta l'elemento sostanziale e distintivo rispetto ad una mera adozione formale dello stesso.

La diffusione ed informazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo dovrà avvenire attraverso i più efficaci strumenti di comunicazione, quali, a mero scopo esemplificativo, ma non certo esaustivo: la pubblicazione sul sito internet della società; l'invio di avvisi e circolari sia in forma telematica che cartacea; l'informazione orale in occasione di riunioni e/o incontri. Altro elemento indispensabile per l'attuazione del Modello è la formazione continua ed aggiornata di coloro che ne sono i protagonisti e destinatari.

Il Consiglio di Amministrazione programmerà incontri periodici di aggiornamento, preferibilmente tenuti da professionisti esterni, incentrati sull'analisi dei rischi connessi alla responsabilità amministrativa, sui reati e comportamenti da prevenire, sulle prescrizioni adottate e sui flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV).

La società è tenuta altresì a promuovere la conoscenza e l'osservanza del M.O.G. anche fra partners, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori.

L'attività di informazione e formazione dovrà essere programmata congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività della società e sulle norme comportamentali".

La SIT & SERVICE promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i soci/collaboratori/dipendenti che sono pertanto, tenuti a

conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione. Ai fini dell'attuazione del Modello, la SIT & SERVICE, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza (OdV), garantisce la diffusione e la formazione sul Modello e sul Codice Etico attraverso strumenti tracciabili, quali:

- invio dei documenti via posta elettronica, con registrazione della ricezione;
- disponibilità sul server aziendale, con accesso riservato ai soggetti interessati e registrazione degli accessi;
- pubblicazione sul sito web istituzionale, per consentire la consultazione pubblica ove prevista.

Tutti i soggetti destinatari sono formalmente invitati a prendere visione dei documenti e a rispettarne le disposizioni. La società assicura il monitoraggio della ricezione e della comprensione del contenuto, al fine di garantire la piena efficacia del Modello e il rispetto delle procedure aziendali.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*. Inoltre, l'art. 6, comma 2-bis, come modificato dal D.lgs. 24/2023, sancisce che gli stessi Modelli *“prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia e indipendenza dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231 compromette il rapporto fiduciario tra la SIT & SERVICE ed i propri amministratori, dipendenti, soci, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

5.2 Il sistema disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure e delle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.), costituisce elemento essenziale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per garantirne l'efficace attuazione.

Il presente sistema disciplinare è adottato da SIT & SERVICE Società Cooperativa in piena autonomia, e trova applicazione indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale o amministrativa delle condotte poste in essere dai destinatari del Modello.

L'applicazione delle misure disciplinari previste non è subordinata all'instaurazione, né all'esito, di procedimenti penali o amministrativi da parte delle Autorità competenti, che potranno eventualmente concorrere in parallelo.

Le disposizioni qui contenute si integrano, senza sostituirle, con quelle previste:

- dal codice civile (in particolare artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.);
- per il dipendente, dal vigente C.C.N.L. applicato;
- per i soci lavoratori e collaboratori, dalle clausole previste dallo Statuto sociale, dai patti mutualistici interni e dai singoli contratti di collaborazione o consulenza.

L'osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Modello costituisce obbligo contrattuale e mutualistico per tutti i destinatari: soci, dipendenti, collaboratori esterni e organi sociali della Cooperativa.

Il sistema disciplinare mira a:

- individuare con chiarezza le condotte costituenti violazione del Modello;
- graduare le sanzioni in base alla gravità della violazione;
- tutelare la legalità, la correttezza e la trasparenza nell'attività cooperativa.

La verifica dell'effettività e dell'adeguatezza del presente sistema, nonché il monitoraggio dei procedimenti disciplinari eventualmente avviati, sono di competenza dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che segnala al Consiglio di Amministrazione le infrazioni accertate o di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

5.3 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che integrino o possano integrare una fattispecie di reato presupposto *ex* D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti, anche non penalmente rilevanti, diretti univocamente alla commissione di uno di tali reati;
- inosservanza delle procedure, delle prescrizioni o delle regole operative previste nel Modello, nel Codice Etico, nelle norme ISO o nei protocolli aziendali;
- reiterata mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di formazione sul Modello o sul Codice Etico
- violazione delle misure di tutela dei segnalanti (*whistleblowers*) o comportamenti di ritorsione o discriminatori nei loro confronti.

La gravità delle violazioni sarà valutata considerando:

- intenzionalità o dolo della condotta;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- eventuale recidiva;
- entità del pericolo o del danno;
- prevedibilità delle conseguenze;
- comportamento successivo del responsabile e collaborazione all'accertamento dei fatti.

5.4 Misure nei confronti dei dipendenti

Per i dipendenti della Cooperativa, le violazioni del Modello costituiscono illecito disciplinare ai sensi delle norme vigenti e del C.C.N.L. applicabile.

Saranno quindi applicate, in proporzione alla gravità della violazione, le sanzioni previste dal contratto collettivo, nel rispetto delle garanzie e del procedimento disciplinare di cui all'art. 7 Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori):

- richiamo verbale o ammonizione scritta;
- multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.

5.5 Misure nei confronti dei soci professionisti / collaboratori della Cooperativa

Per i soci professionisti e per i collaboratori esterni che svolgono attività in nome o per conto della Cooperativa, la violazione delle disposizioni del Modello costituisce inadempimento agli obblighi mutualistici e contrattuali.

A seconda della gravità dei fatti, potranno applicarsi:

- richiamo scritto o diffida formale al rispetto del Modello;

- sospensione temporanea dall'incarico o dall'attività affidata;
- esclusione del socio o risoluzione del rapporto di collaborazione per giusta causa, ai sensi delle relative previsioni contrattuali;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle misure di competenza.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Cooperativa di richiedere il risarcimento dei danni (patrimoniali o reputazionali) eventualmente subiti.

5.6 Misure nei confronti degli organi sociali

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, che valuterà i provvedimenti opportuni in relazione alla gravità della violazione, nel rispetto dello Statuto e della legge.

Le sanzioni potranno comprendere la revoca della carica, la sospensione temporanea, o l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c.

5.7 Misure nei confronti di consulenti, collaboratori esterni e partner contrattuali

Ogni violazione posta in essere dai collaboratori, consulenti, fornitori o partners commerciali con i quali la SIT & SERVICE intrattiene rapporti contrattuali di durata o di collaborazione potranno comportare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Cooperativa.

PARTE SPECIALE

6. INDIVIDUAZIONE DELLE IPOTESI DI REATO, DELLE AREE E FUNZIONI A RISCHIO, DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI, DELLE CONDOTTE POTENZIALI, DEI CONTROLLI E DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

SIT & Service Società Cooperativa, al fine di garantire la massima efficacia del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, ha proceduto a una analisi mirata dei reati-presupposto rilevanti.

In particolare, la società ha ritenuto opportuno non considerare indistintamente tutte le fattispecie di reato previste dalla normativa, ma selezionare esclusivamente quelle che, all'esito di un'attenta attività di risk assessment, risultano concretamente configurabili in relazione sia all'attività ed alla struttura aziendale, sia al livello di rischio ritenuto accettabile.

Le categorie in tal modo individuate sono:

- I. reati nei confronti dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

- II. reati informatici;
- III. reati contro la Pubblica Amministrazione;
- IV. reati contro l'industria e il commercio;
- V. reati societari;
- VI. corruzione tra privati e istigazione alla corruzione fra privati;
- VII. omicidio colposo e lesione personale colposa commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- VIII. ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio;
- IX. frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- X. violazione del diritto d'autore;
- XI. induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- XII. reati ambientali;
- XIII. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- XIV. reati tributari;
- XV. reati contro i beni culturali e paesaggistici.

La richiamata analisi preliminare eseguita sulle attività sensibili ha portato ragionevolmente ad escludere la possibilità di commissione dei restanti reati-presupposto come potenziale fattispecie di responsabilità amministrativa in capo a SIT & SERVICE.

In relazione a questi ultimi troveranno in ogni caso applicazione le disposizioni ed i principi dettati dal Codice Etico.

A ciascuna delle categorie sopra elencate viene dedicata una parte speciale così strutturata:

- le singole fattispecie di reato prese in considerazione;
- l'individuazione delle funzioni e delle attività sensibili;
- le condotte potenziali;
- i controlli;
- le prescrizioni e le regole di comportamento.

La presente sezione speciale del M.O.G. è finalizzata pertanto a prendere in esame atti e comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dipendenti e collaboratori, nonché dai consulenti coinvolti nelle attività sensibili.

Ciò al fine di far sì che i soggetti di cui sopra tengano condotte conformi alle disposizioni enunciate dal M.O.G. e dal Codice Etico al fine di prevenire i singoli specifici reati che possono venire potenzialmente ed astrattamente commessi.

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente previste, i soggetti coinvolti devono altresì rispettare le procedure previste, nonché la struttura gerarchica della società ed il suo organigramma.

6.3 REATI NEI CONFRONTI DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA

6.3.1 Le ipotesi di reato

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Truffa e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

6.3.2 Le aree e funzioni aziendali a rischio - Le attività sensibili

Aree e funzioni aziendali

- Consiglio di Amministrazione;
- Ufficio Gare e Acquisti;
- Area Tecnica (progettazione, direzione lavori, rendicontazione tecnica, gestione fornitori);

Attività sensibili

- Partecipazione a gare pubbliche e bandi finanziati (nazionali ed europei);
- Richiesta e gestione di finanziamenti, contributi e incentivi pubblici;
- Redazione di progetti finanziati (PNRR, fondi UE, ecc.);
- Gestione tecnica ed economica delle commesse finanziate;
- Predisposizione SAL e documentazione tecnica di avanzamento;
- Rendicontazione delle spese e dei costi di progetto;
- Rapporti con enti finanziatori e autorità di controllo.

Le condotte potenziali

- Utilizzo dei fondi pubblici per finalità diverse da quelle previste dal finanziamento;
- Predisposizione di documentazione non veritiera per ottenere contributi o finanziamenti;
- Alterazione o gonfiamento dei costi rendicontati;
- Certificazione tecnica (es. SAL) non corrispondente allo stato reale delle attività;

- Omessa o incompleta realizzazione delle attività finanziate;
- Utilizzo di documentazione falsa o non verificata;
- Trasmissione di dati non veritieri alla Pubblica Amministrazione o agli enti finanziatori.

6.3.3 I controlli

Le attività di controllo sono svolte dall'Organismo di Vigilanza (OdV), anche mediante verifiche periodiche e controlli a campione sulle aree sensibili individuate dal Modello, con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla gestione delle gare e alla partecipazione a procedure di finanziamento pubblico.

In tale ambito, l'OdV verifica l'effettiva applicazione delle procedure aziendali e la corretta tracciabilità dei processi decisionali e operativi.

L'OdV può richiedere alle funzioni aziendali competenti la trasmissione di documentazione, informazioni e report periodici, nonché effettuare incontri di verifica al fine di accertare il rispetto delle disposizioni del Modello.

6.4.4 Le prescrizioni e le regole di comportamento

- Registrare tempestivamente e correttamente ogni finanziamento o contributo ricevuto;
- Utilizzare i fondi esclusivamente per le finalità per cui sono stati concessi;
- Garantire la piena corrispondenza tra attività svolte, documentazione tecnica e rendicontazione economica;
- Istituire per ogni progetto finanziato un fascicolo (digitale e/o cartaceo) contenente:
 - bando e documentazione di ammissione
 - contratto/convenzione
 - documentazione tecnica (progetti, SAL, relazioni)
 - documentazione amministrativa e contabile (fatture, pagamenti, rendicontazione);
- Assicurare la tracciabilità completa delle spese sostenute;
- Verificare preventivamente la veridicità e completezza dei dati trasmessi agli enti pubblici;
- Vietare qualsiasi alterazione o falsificazione della documentazione;
- Prevedere controlli interni sulla rendicontazione dei progetti;
- Conservare tutta la documentazione per i tempi previsti dalla normativa;
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'OdV.

6.4 REATI INFORMATICI

6.4.1 Le ipotesi di reato

- Accesso abusivo a sistemi informatici aziendali o di terzi (es. piattaforme gare, enti pubblici);
- Intercettazione o interruzione illecita di comunicazioni informatiche;
- Danneggiamento di dati, modelli progettuali, elaborati tecnici o sistemi informatici;
- Detenzione e diffusione abusiva di credenziali di accesso;
- Falsità in documenti informatici (es. elaborati tecnici, offerte, certificazioni digitali).

6.2.2 Aree e funzioni aziendali a rischio – Attività sensibili

Aree e funzioni aziendali

- Consiglio di Amministrazione;
- Area Tecnica (progettazione, BIM, direzione lavori);
- Ufficio Gare e Acquisti;

Attività sensibili

- Gestione accessi a piattaforme pubbliche;
- Gestione documentazione tecnica digitale (progetti, relazioni, BIM);
- Firma digitale e trasmissione documenti;
- Gestione credenziali e profili utenti;
- Utilizzo software tecnici e gestionali;
- Gestione infrastrutture IT e sicurezza reti;
- Archiviazione e conservazione documentale.

6.2.3 Le condotte potenziali

- Alterazione o falsificazione di elaborati progettuali digitali;
- Accesso abusivo a piattaforme della PA o di clienti;
- Utilizzo improprio di credenziali di colleghi o terzi;
- Diffusione non autorizzata di documenti tecnici o dati sensibili;
- Installazione di software non autorizzato o malevolo;
- Cancellazione o manipolazione di dati di progetto o contabili;
- Mancata protezione dei dati con conseguente accesso illecito;
- Uso illecito della firma digitale.

6.2.4 I controlli

- Vigilanza OdV;
- Verifica annuale sicurezza con report a CdA e OdV;
- Sistemi di autenticazione forte;

- Monitoraggio accessi e log;
- Backup periodici e disaster recovery;
- Controlli su software autorizzati.

6.2.5 Prescrizioni e regole di comportamento

- Utilizzo esclusivo di credenziali personali e non cedibili;
- Obbligo di protezione delle password (policy robuste);
- Utilizzo solo di software autorizzato;
- Divieto di alterare documenti informatici;
- Obbligo di segnalazione immediata di incidenti informatici;
- Gestione controllata degli accessi (creazione, modifica, revoca);
- Disattivazione accessi alla cessazione del rapporto;
- Formazione periodica in materia di cybersecurity.

6.3 REATI AMBIENTALI

6.3.1 Le ipotesi di reato

- Inquinamento ambientale connesso a errori progettuali, carenze nelle valutazioni ambientali o omessi controlli in fase di direzione lavori;
- Gestione illecita di rifiuti tramite affidamento a soggetti non autorizzati o mancata verifica delle autorizzazioni;
- Realizzazione o tolleranza, nell'ambito dei cantieri diretti o supervisionati, di discariche abusive;
- Scarichi non autorizzati o non conformi derivanti da attività di cantiere o collaudi (es. prove idrauliche);
- Predisposizione, utilizzo o trasmissione di documentazione ambientale o certificazioni (anche di terzi) contenenti dati falsi, incompleti o non verificati;
- Concorso in traffico illecito di rifiuti tramite carente controllo della filiera (subappaltatori, trasportatori, smaltitori).

6.3.2 Le aree e funzioni aziendali a rischio – Le attività sensibili

Aree e funzioni aziendali

- Consiglio di Amministrazione;
- Area Tecnica (progettazione, direzione lavori, collaudi);
- Ufficio Gare e Acquisti;

Attività sensibili

- Progettazione di opere con impatto ambientale;
- Redazione di studi ambientali (es. VIA, piani gestione rifiuti, relazioni tecniche);
- Direzione lavori e vigilanza ambientale nei cantieri;
- Coordinamento di imprese esecutrici e subappaltatori;
- Gestione documentazione ambientale e autorizzativa;
- Verifica certificazioni ambientali e analisi di laboratorio;
- Gestione dei flussi informativi verso enti pubblici;
- Supporto a bonifiche e interventi su siti contaminati;
- Gestione rifiuti “indiretta” (tramite imprese incaricate);
- Collaudi tecnici con possibili impatti ambientali.

6.3.3 Le condotte potenziali

- Predisporre progetti privi di adeguate valutazioni ambientali o non conformi alla normativa;
- Omettere controlli ambientali in fase di direzione lavori;
- Affidare attività di gestione rifiuti a soggetti non autorizzati senza adeguata verifica;
- Accettare o utilizzare certificazioni ambientali non verificate o non attendibili;
- Alterare o omettere dati in relazioni ambientali o documentazione tecnica;
- Non garantire la tracciabilità dei rifiuti nei cantieri seguiti;
- Tollerare pratiche illecite da parte di appaltatori (es. smaltimenti abusivi);
- Non verificare le autorizzazioni allo scarico (es. acque di collaudo);
- Trasmettere dati ambientali incompleti o non veritieri alla Pubblica Amministrazione.

6.3.4 I controlli

- Vigilanza dell’Organismo di Vigilanza (OdV);
- Verifiche del Consiglio di Amministrazione;
- Procedure di qualifica e monitoraggio fornitori/subappaltatori;
- Controlli documentali su autorizzazioni ambientali;
- Verifiche in cantiere da parte di Direttore Lavori e personale tecnico;
- Validazione tecnica delle relazioni ambientali;
- Sistemi di tracciabilità documentale (anche informatici);
- Verifiche su certificati e analisi rilasciati da laboratori terzi.

6.3.5 Le prescrizioni e regole di comportamento

- Integrare nei progetti tutte le valutazioni ambientali previste dalla normativa;
- Verificare preventivamente le autorizzazioni ambientali di imprese, fornitori e laboratori;

- Non accettare né utilizzare certificazioni o analisi prive di adeguata validazione;
- Garantire la tracciabilità documentale dei rifiuti gestiti indirettamente;
- Prevedere nei contratti clausole ambientali e obblighi di conformità normativa;
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o violazioni;
- Vietare qualsiasi alterazione o falsificazione di dati ambientali;
- Assicurare la corretta gestione degli scarichi e delle attività di collaudo;
- Conservare tutta la documentazione ambientale in modo tracciabile e verificabile.

6.4 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.4.1 Le ipotesi di reato

- Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

6.4.2 Le aree e funzioni aziendali a rischio – Le attività sensibili

Aree e funzioni aziendali

- Consiglio di Amministrazione;
- Ufficio Gare e acquisti;
- Area Tecnica (progettazione, direzione lavori, collaudi).

Attività sensibili

- Partecipazione a gare pubbliche e private;
- Costituzione di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese);
- Contratti di avvalimento e subappalto tecnico;
- Gestione rapporti con competitor, partner e consulenti;
- Negoziazione e affidamento di incarichi professionali.

6.4.3 Le condotte potenziali

- Indurre concorrenti a non partecipare a gare o a ritirare offerte mediante comportamenti non corretti;
- Sfruttare situazioni di debolezza economica o contrattuale di professionisti o società per ottenere condizioni non eque;
- Imporre clausole contrattuali vessatorie o anticoncorrenziali a partner o consulenti;
- Utilizzo improprio di informazioni riservate su gare o concorrenti;
- Accordi collusivi con operatori economici per alterare la concorrenza.

6.4.6 I controlli

- Vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (OdV), anche tramite controlli a campione su:

- RTI costituiti o partecipati
- contratti di avvalimento
- contratti d'opera e consulenza
- Verifica della conformità delle procedure di gara e affidamento;
- Controlli sulla trasparenza dei processi di selezione fornitori.

6.4.5 Le prescrizioni e regole di comportamento

- Definizione di criteri trasparenti e oggettivi per la selezione di partner, consulenti e fornitori;
- Rispetto delle procedure interne per la gestione di gare, RTI e affidamenti;
- Divieto di qualsiasi accordo volto ad alterare la concorrenza;
- Tracciabilità delle decisioni relative a partecipazioni congiunte a gare;
- Applicazione della procedura aziendale per l'approvvigionamento di servizi e prestazioni professionali.

6.5 REATI SOCIETARI

6.5.1 Le ipotesi di reato

- False comunicazioni sociali;
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;
- Impedito controllo;
- Indebita restituzione dei conferimenti;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Formazione fittizia del capitale.

6.5.2 Le aree e funzioni aziendali a rischio – Le attività sensibili

Aree e funzioni aziendali

- Consiglio di Amministrazione;
- Ufficio Gare e Acquisti (per ricadute economiche delle commesse).

Attività sensibili

- Predisposizione del bilancio di esercizio e delle comunicazioni societarie;
- Gestione della contabilità generale e analitica per commessa;
- Rilevazione dei ricavi da contratti pubblici e privati;
- Gestione delle scritture contabili e documentazione giustificativa;
- Operazioni societarie straordinarie;
- Conservazione della documentazione contabile e amministrativa.

6.5.3 Le condotte potenziali

- Rappresentazione non veritiera della situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- Manipolazione dei risultati di commessa (ricavi/costi) per alterare il bilancio;
- Contabilizzazione di prestazioni o costi non reali;
- errata imputazione temporale di ricavi e costi;
- Sovrastima o sottostima di immobilizzazioni e ammortamenti;
- Occultamento di passività o debiti.

6.5.4 I controlli

- Vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- Attività di revisione del consulente fiscale/commercialista;
- Riconciliazioni contabili periodiche;
- Controlli incrociati tra contabilità e gestione commesse;
- Verifiche su documentazione a supporto delle scritture contabili.

6.5.5 Le prescrizioni e le regole di comportamento

- Corretta e completa tenuta della contabilità secondo principi civilistici e contabili applicabili;
- Tracciabilità e documentabilità di ogni operazione contabile;
- Separazione tra funzioni operative, contabili e di controllo;
- Coinvolgimento di consulenti qualificati nella predisposizione del bilancio;
- Divieto di qualsiasi operazione volta ad alterare la rappresentazione veritiera della situazione societaria.

6.7 CORRUZIONE FRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE FRA PRIVATI

6.7.4 Le ipotesi di reato

- Corruzione fra privati;
- Istigazione alla corruzione fra privati.

6.7.2 Aree e funzioni a rischio – Attività sensibili

Aree e funzioni aziendali

- Consiglio di Amministrazione;
- Area Tecnica (Progettazione, Direzione Lavori, Consulenze);

Attività sensibili

- Rapporti con committenti privati, studi professionali, società di ingegneria e architettura;
- Affidamento e gestione di incarichi professionali;
- Partecipazione a gare e selezioni indette da soggetti privati;

- Definizione compensi professionali e gestione fatturazione;
- Conferimento incarichi a consulenti esterni e collaboratori;
- Selezione e ammissione di soci e collaboratori;
- Gestione rimborsi spese, trasferte e missioni;
- Sponsorizzazioni, attività promozionali e networking professionale.

6.7.5 Condotte potenziali

- Sollecitare o ricevere utilità indebite da committenti, partner o fornitori;
- Offrire vantaggi economici o professionali per ottenere incarichi o condizioni favorevoli;
- Influenzare soggetti privati che rilasciano certificazioni, validazioni progettuali o verifiche tecniche;
- Alterare criteri di selezione di consulenti o collaboratori.

6.7.6 Controlli

- Attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- Verifiche su incarichi rilevanti.

6.7.7 Prescrizioni e regole di comportamento

- Adozione di criteri oggettivi e trasparenti per incarichi e consulenze;
- Definizione di policy per selezione soci, collaboratori e dipendenti;
- Compensi coerenti con mercato e prestazioni professionali;
- Tracciabilità degli incarichi e delle decisioni;
- Report periodici su incarichi, gare e consulenze;
- Limitazione uso contante e divieto di criptovalute;
- Divieto di liberalità non giustificate da finalità istituzionali.

6.8 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE (SICUREZZA SUL LAVORO)

6.8.1 Ipotesi di reato

- Omicidio colposo;
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

6.8.2 Aree e funzioni a rischio - Attività sensibili

Aree e funzioni aziendali

- Consiglio di Amministrazione;
- Area Tecnica;
- Area Operativa (cantieri e sopralluoghi).

6.8.3 Attività sensibili

- Direzione lavori e assistenza in cantiere;
- Sopralluoghi tecnici;
- Coordinamento sicurezza (CSP/CSE);
- Attività di rilievo, indagini e monitoraggi;
- Utilizzo attrezzature tecniche;
- Accesso a cantieri e siti operativi.

6.8.4 Condotte potenziali

- Mancata redazione DVR e PSC/POS;
- Omessa formazione sicurezza;
- Mancato uso DPI;
- Controlli insufficienti nei cantieri seguiti.

6.8.5 Controlli

- Attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (OdV);
- Audit interni sicurezza;
- Verifiche su cantieri e incarichi.

6.8.6 Prescrizioni

- Formazione obbligatoria continua;
- Redazione DVR e documenti sicurezza per incarichi;
- Controllo DPI;
- Coordinamento tra professionisti e imprese;
- Gestione documentale sicurezza.

6.9 AUTORICICLAGGIO

6.9.1 Aree sensibili

- Consiglio di Amministrazione;
- Area Tecnica e Amministrativa (gestione incarichi e committenti).

6.9.2 Attività sensibili

- Fatturazione e compensi professionali;
- Operazioni societarie;
- Rapporti con committenti e consulenti;
- Acquisizioni e partnership.

6.9.3 Condotte

- Uso di somme non tracciate;
- Operazioni con soggetti opachi o esteri;
- Compensi non coerenti con prestazioni.

6.9.4 Prescrizioni

- Tracciabilità finanziaria;
- Due diligence Committenti/partner;
- Divieto contante oltre limiti;
- Divieto criptovalute;
- Registro fornitori/consulenti.

6.10 FRODI NEI PAGAMENTI ELETTRONICI

6.10.1 Attività sensibili

- Pagamenti digitali;
- Internet banking;
- Carte aziendali;
- Software gestionali.

6.10.2 Condotte

- Uso improprio strumenti di pagamento;
- Accesso abusivo a dati finanziari;
- Manipolazioni sistemi.

6.10.3 Prescrizioni

- Registro carte aziendali;
- Autorizzazioni formali;
- Monitoraggio movimenti;
- Custodia credenziali.

6.11 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

6.11.1 Attività sensibili

- Software CAD/BIM;
- Banche dati tecniche;
- Licenze professionali.

6.11.2 Condotte

- Uso software non licenziati;
- Copia abusiva di progetti o banche dati.

6.11.3 Prescrizioni

- Uso esclusivo software autorizzati;
- Divieto installazioni non autorizzate.

6.12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI

6.12.1 Attività sensibili

- Contenziosi tecnici e legali;
- Ispezioni e verifiche.

6.12.2 Condotte

- Pressioni su testimoni;
- Accordi illeciti con consulenti legali.

6.12.3 Prescrizioni

- Tracciabilità documentale;
- Obblighi informativi verso CdA e OdV.

6.13 REATI TRIBUTARI

6.13.1 Attività sensibili

- Contabilità;
- Fatturazione incarichi;
- Bilancio;
- Gestione costi e consulenze.

6.13.2 Condotte

- Fatture per operazioni inesistenti;
- Costi fittizi;
- Compensi non giustificati;
- Compensazioni indebite.

6.13.3 Prescrizioni

- Controllo documentazione (incarico - prestazione - fattura);
- Tracciabilità contabile;
- Verifiche periodiche.

7 ALLEGATI

[Allegato A - Codice Etico](#)

[Allegato B - Organigramma](#)

[Allegato C - Protocolli 231](#)